
**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, MEDIANTE PUBBLICA SELEZIONE,
DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DEL “MERCATINO DEGLI HOBBISTI” DURANTE
INIZIATIVE DI PIAZZA ORGANIZZATE DAL COMUNE DI SENAGO NEL PERIODO ESTIVO 2024**

Art. 1 (Oggetto e durata della convenzione)

Con la presente convenzione vengono stabiliti i contenuti e le condizioni relative all’affidamento dell’incarico a da parte del Comune di Senago per l’organizzazione del “mercatinò degli hobbisti” (d’ora in poi “mercatinò”) che si potrà svolgere durante le iniziative comunali di piazza nel periodo estivo 2024.

La presente convenzione ha validità fino al 31/10/2024, e può essere rinnovata per il periodo estivo 2025.

Art. 2 (Obiettivi)

Lo scopo della presente convenzione è quello di regolamentare il rapporto tra il Comune di Senago e a cui è stata affidata la gestione del mercatinò per assicurare la buona riuscita dello stesso, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia del Commercio e ai sensi del vigente Regolamento comunale “per l’istituzione, l’organizzazione e lo svolgimento del mercatinò dei beni usati e dell’hobbistica”.

Art. 3 (Orario e modalità di svolgimento del mercatinò)

Il mercatinò, che avrà luogo presso si svolgerà nelle seguenti giornate:

il giorno dalle ore..... alle ore

il giorno dalle ore..... alle ore

Durante il mercatinò dovrà essere rispettato l’attuale arredo urbano presente nelle vie interessate; sarà emanata ordinanza in materia di viabilità per consentire lo svolgimento dello stesso.

Art. 4 (Corrispettivo all’affidatario)

L’attività di gestione del mercatinò deve essere effettuata senza scopo di lucro.

L’affidatario potrà chiedere ai soggetti partecipanti il pagamento di un corrispettivo a copertura di tutte le spese sostenute, comprensive dei costi dell’organizzazione, assicurazioni, ecc.

È vietato imporre ai soggetti partecipanti il versamento di somme ulteriori in aggiunta al corrispettivo individuato al comma precedente.

Lo svolgimento del mercatinò deve avvenire senza oneri per il Comune di Senago.

Art. 5 (Obblighi dell’affidatario)

L’affidatario si impegna a:

- organizzare gli spazi espositivi, fatte salve le competenze del Comune, di cui al successivo art. 6, in relazione al rilascio dell’autorizzazione;
- predisporre la segnaletica orizzontale di delimitazione dei singoli spazi;
- consentire l’utilizzo degli spazi, in relazione all’autorizzazione ottenuta, senza permettere la sosta degli automezzi ai soggetti partecipanti, né la presenza di soggetti non autorizzati;
- ritirare, da ogni singolo hobbista, per ogni singola edizione, l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L’elenco deve contenere la descrizione delle tipologie dei beni ed il relativo prezzo al pubblico. Si ricorda che le merci poste in vendita dovranno essere di modico

valore, che non superano il prezzo unitario di € 150,00 (cento/00), per un valore complessivo della merce non superiore ad € 1.000,00,00 (mille/00).

L'affidatario si impegna, inoltre, a verificare che:

- i banchi siano collocati entro il perimetro dell'area concessa al gestore;
- ciascun espositore, al termine del mercatino, lasci l'area che è stata utilizzata libera e pulita, collocando i rifiuti in appositi contenitori;
- l'autenticità dei prodotti posti in vendita, nonché il decoro degli oggetti posti in vendita, come dettagliatamente indicati nel vigente regolamento del Comune di Senago;
- eventuali illeciti da segnalare alle Autorità competenti;
- il mercatino si svolga nel rispetto delle norme che regolano lo stesso e che non vengano tenuti comportamenti che danneggino le aree o che costituiscano pericolo per la clientela e/o intralcio per il deflusso delle persone o la circolazione dei mezzi di soccorso.

Art. 6 (Obblighi del Comune di Senago)

Spetta all'Amministrazione Comunale:

- rilasciare l'autorizzazione all'occupazione gratuita di suolo pubblico all'affidatario;
- effettuare attività di vigilanza sullo svolgimento del mercatino.

Art. 7 (Esenzione del canone unico patrimoniale)

Il mercatino dove gli hobbisti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte e di modico valore, è riconosciuto quale manifestazione di rilevante interesse per la comunità locale.

Detta occupazione è esonerata dal pagamento del canone unico patrimoniale, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. u) del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

Art. 8 (Responsabilità)

L'area pubblica sede del mercatino deve essere restituita, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava prima dell'occupazione.

La responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose e per danneggiamenti o deturpamenti dell'area, quale conseguenza dell'attività di cui alla presente convenzione, farà carico all'affidatario ed all'autore dell'illecito, in relazione alle rispettive responsabilità che dovessero essere accertate.

L'affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa con primaria compagnia, a garanzia e copertura dei rischi e sinistri derivanti dalla gestione operativa del mercatino nei confronti di operatori, visitatori e acquirenti e a tutela dell'Amministrazione Comunale in ordine a qualsiasi ipotesi di responsabilità civile.

L'Amministrazione Comunale, pertanto rimane sollevata da qualsiasi responsabilità.

Senago,

La Responsabile del Settore
"Settore Servizi Scolastici, Sportivi e Culturali"

L'Affidatario